



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

ALLEGATO 2

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA "MENCHETTI", UBICATI IN OSTRA CAPOLUOGO.

Periodo: dal 01.01.2016 al 31.12.2019

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98371110-8 servizi sportivi

**CIG (Codice Identificativo Gara):
64538025E3**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

INDICE

- Art.1 - oggetto dell'appalto
- Art.2 - finalità
- Art.3- soggetti ammessi
- Art.4 - durata dell'appalto
- Art.5 - modalità per la scelta del contraente e criteri di aggiudicazione dell'appalto
- Art.6 - importo stimato dell'appalto
- Art.7 - criteri di utilizzazione degli impianti
- Art.8 - servizi a carico della ditta appaltatrice
- Art.9 - manutenzione straordinaria
- Art.10 - ... responsabilità dell'affidatario – garanzie
- Art.11 - ... pubblicità
- Art.12 - ... risoluzione del contratto
- Art.13 - ... rendiconto attività svolta
- Art. 14 - ... divieti e responsabilità per danni della ditta appaltatrice
- Art. 15 - ... garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 16 - ... stipulazione contratto
- Art. 17 - ... cessione del contratto e dei crediti, subappalto
- Art. 18 - ... controllo
- Art. 19 - ... penali e sanzioni
- Art. 20 - ... riconsegna del complesso sportivo
- Art. 21 - ... pagamento delle tariffe
- Art. 22 - ... pagamenti
- Art. 23 - ... misure di sicurezza per la tutela della privacy
- Art. 24 - ... controversie
- Art. 25 - ... domicilio della ditta appaltatrice
- Art. 26 - ... rinvio

Allegato A planimetria area impianti sportivi



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina la gestione del palazzetto dello sport e della palestra comunale nonché della sala per attività collettive annessa alla scuola primaria Crocioni (servizio da espletare su richiesta della stazione appaltante), siti in Ostra capoluogo, e delle relative pertinenze (spogliatoi, tribune, servizi igienici e magazzino).

In particolare comprende:

1. gestione, conduzione e manutenzione degli immobili secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato d'appalto e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
2. promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite nel complesso sportivo in collaborazione con l'amministrazione comunale e con soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, concorrendo alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente appalto persegue le finalità di:

- a) valorizzazione del patrimonio sportivo;
- b) favorire l'integrazione tra i soggetti operanti nel sistema sportivo locale, sostenendo lo sviluppo di progetti volti al contrasto del disagio giovanile;
- c) promuovere uno stile accogliente e attento alle esigenze dell'utenza, anche in condizioni di assenza di ritorno economico immediato;
- d) favorire il libero accesso agli impianti, il rispetto delle pari opportunità, collaborando con l'istituto comprensivo e con tutte le associazioni che organizzano attività ginniche e ludiche a favore dei disabili, degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti.
- e) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica sportiva.

ART .3 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione, ai sensi dell'art. 90-comma 25 della legge 289 del 27/12/2002, della Legge Regione Marche n. 5/2012 e del relativo Regolamento attuativo n. 4 del 07 agosto 2013, i seguenti soggetti: associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline associate, le quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 4 del 07/08/2013, saranno ammessi gli enti, le società e le associazioni sportive i cui regolamenti sono stati adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 14/12/2000.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti:

1. che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c del D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-bis)* che, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera *b)*, che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno precedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Inoltre, sono esclusi dalla gara i concorrenti:

1. nei cui confronti è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori razziali, etnici, di nazionalità o religiosi, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante *“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*;
2. nei cui confronti è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ad oggetto *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*;
3. nei cui confronti è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 recante *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*;
4. che non abbiano rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci previsti dalle norme vigenti;
5. che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto si sono avvalsi di piani individuali di emersione ma il periodo di emersione non si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Sono ammesse altresì a partecipare alla gara le imprese che dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel **protocollo di legalità**, proposto dalla Prefettura di Ancona ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 03.11.2015, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare, l'impresa deve:

1. dichiarare di conoscere e di accettare la clausola espressa nel succitato protocollo di legalità che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 n. 90 convertito nella legge 11/08/2014 n. 114, recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

2. dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

3. dichiarare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento della gestione ha la durata di quattro anni, dal 01.01.2016 al 31.12.2019, oltre all'eventuale periodo utile all'espletamento di una nuova gara.

Per motivi di pubblica sicurezza o pubblica necessità, in presenza di non altrimenti ovviabili interessi pubblici, l'amministrazione comunale potrà revocare o sospendere in ciascuno dei due casi la vigenza dell'accordo senza che ciò comporti risarcimento per l'affidatario.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

ART. 5 – MODALITA' PER LA SCELTA DEL CONTRAENETE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi in oggetto rientra nell'alveo dei "Servizi ricreativi, culturali e sportivi" di cui all'allegato II B del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, pertanto escluso dall'applicazione del codice degli appalti, eccezion fatta per le specifiche tecniche, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della Regione Marche 7 agosto 2013 n. 4, la scelta del contraente avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica. Al fine di rispettare i requisiti definiti dalla CGCE, viene data pubblicità alla procedura di affidamento in oggetto mediante apposito avviso sul sito internet del Comune di Ostra, contenente anche tutta la documentazione di gara.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà tramite assegnazione di un punteggio ad opera della commissione di gara, che verrà nominata successivamente al termine perentorio per la presentazione delle offerte.

Criteri per la selezione ed attribuzione punteggi

1) Valore tecnico dei servizi di custodia e sorveglianza (punti da 0 a 30)

Descrizione dettagliata del programma di gestione tecnico-organizzativa suddiviso per i singoli servizi di custodia, sorveglianza. I 30 punti verranno così attribuiti:

- organizzazione dei servizi: modalità esecutive, tempo medio previsto per ogni intervento, organizzazione reperibilità, modalità di programmazione delle attività finalizzata a coordinare i servizi del presente punto, *(da 0 a 20 punti)*;
- composizione ed organizzazione della società preposta per lo svolgimento dei predetti servizi, esplicitando il numero di addetti utilizzati distinti per ognuno dei suddetti servizi, qualifiche professionali, esperienze acquisite, tipo rapporto di lavoro, contratto applicato, *(da 0 a 10 punti)*;

2) Valore tecnico del servizio di pulizia, cura e manutenzione del verde, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e sostituzione corpi illuminanti dell'impianto elettrico (punti da 0 a 20)

Descrizione dettagliata del programma di gestione tecnico-organizzativa suddiviso per i singoli servizi di pulizia (del palazzetto dello sport, della palestra e dell'area adibita a parcheggio delle vetture), cura e manutenzione del verde, raccolta e smaltimento rifiuti *(da 0 a 10 punti)*.

Descrizione delle attrezzature impiegate: numero e tipo, vetustà, omologazione e/o indicazione noleggi o eventuali nuovi acquisti in relazione al presente appalto *(da 0 a 5 punti)*.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

Piano di gestione dei rifiuti: modalità e tempistica dell'attività di ritiro e trasporto dei rifiuti ed avviati a recupero o smaltimento. In particolare, saranno valorizzate le procedure rivolte a mantenere l'area costantemente ordinata (da 0 a 5 punti).

3) Valore tecnico delle proposte di controllo della qualità dei servizi e della sicurezza (punti da 0 a 10)

I 10 punti verranno così attribuiti:

- procedure di programmazione, gestione, verifica e controllo delle attività in un'ottica di efficacia e coerenza progettuale al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti: indicatori e sistema di reportistica (da 0 a 3 punti);
- numero ore di formazione pro-capite del personale (formazione iniziale e di aggiornamento), esplicitate per qualifiche, materie e valutazione finale in relazione al presente appalto (da 0 a 4 punti);
- misure aggiuntive e/o migliorative (numero e tipologia) che la ditta adotterà per la sicurezza degli avventori (da 0 a 3 punti).

4) Valore tecnico delle proposte di miglioramento dei servizi (punti da 0 a 10)

Deve essere redatto un piano manutentivo degli immobili (tinteggiatura, piccole riparazioni, cura degli infissi), degli impianti elettrici, del manto erboso, delle aree verdi, delle attrezzature a servizio dei cittadini (ad esempio armadietti, panche, attaccapanni, ecc.). Le proposte di miglioramento dovranno essere adeguatamente esplicitate in relazione alle modalità ed ai tempi di realizzazione, accompagnate da progetti di massima, cataloghi ecc. (max 7 punti)

Le proposte possono altresì avere finalità sociali, ricreative e promozionali, pertanto potranno essere organizzate manifestazioni e iniziative volte al coinvolgimento del territorio e dei suoi abitanti (max 3 punti)

La realizzazione delle proposte dovrà essere effettuata dalla ditta senza aggravii economici per la stazione appaltante.

5) Offerta economica (punti da 0 a 30)

OFFERTA TECNICA	Max 70 punti	Punteggio assegnato
- Valore tecnico dei servizi di custodia e sorveglianza ...	Max 30 punti	
- Valore tecnico del servizio di pulizia, cura e manutenzione del verde, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e sostituzione corpi illuminanti dell'impianto elettrico	Max 20 punti	
- Valore tecnico delle proposte di controllo della qualità dei servizi e della sicurezza	Max 10 punti	
- Valore tecnico delle proposte di miglioramento dei servizi	Max 10 punti	
OFFERTA ECONOMICA	Max 30	



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

	punti	
PUNTEGGIO TOTALE	100 punti	

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 – IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il valore complessivo a base d'appalto riferito all'intero periodo dell'affidamento è di € 36.000,00 (al netto dell'IVA), a cui è da aggiungersi la somma di € 3.600,00, nel caso in cui venga attivato il servizio relativo alla sala per attività collettive annessa alla scuola primaria "Crocioni", per un totale di € 39.600,00 (al netto dell'IVA).

Tale contributo è assoggettato ad IVA.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatta salvo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

I servizi oggetto del presente appalto saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale.

ART. 7 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Orari e calendario sportivo.

Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno. In caso di assenza prolungata del gestore, lo stesso dovrà garantire il funzionamento degli impianti sportivi.

L'appaltatore, inoltre, dovrà garantire l'apertura degli impianti tutti i giorni feriali, prevalentemente nella fascia pomeridiana e in quella serale, tutte le volte che si disputeranno tornei o partite nei giorni festivi e prefestivi, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale.

Qualora pervengano richieste da parte di società sportive o privati di usufruire dei campi da calcio al di fuori della programmazione annuale, la stazione appaltante informerà tempestivamente il soggetto affidatario, a cui saranno comunicate le variazioni con un preavviso minimo di sette giorni.

In tutti i casi il gestore dovrà garantire il libero accesso al pubblico per assistere e partecipare alle manifestazioni sportive, farsi carico dell'apertura, della chiusura e delle strutture, della sorveglianza e della pulizia.

Modalità di utilizzazione dell'impianto

L'accesso agli impianti é stabilito di concerto tra l'amministrazione comunale e tutte le associazioni sportive aderenti alla consulta dello sport, che si impegnano a compilare un calendario annuale di utilizzo degli impianti.

Il gestore concede l'utilizzo dell'impianto alle società che ne abbiano fatto richiesta al Comune con almeno dieci giorni di anticipo, dietro presentazione della prevista autorizzazione rilasciata dal Comune stesso, corredata delle necessarie prescrizioni.

L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive, secondo le modalità della presente convenzione, in orari che non intralcino lo svolgimento delle attività programmate, i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.

Il gestore si fa carico di trasmettere al competente ufficio comunale eventuali richieste di prenotazioni degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, perché quest'ultimo possa espletare le procedure necessarie per il rilascio del titolo autorizzativo.

L'amministrazione comunale autorizzerà l'uso degli impianti accordando le seguenti priorità a:

- istituzioni scolastiche (uso gratuito);
- associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale per la partecipazione ufficiale ai campionati delle discipline organizzati dalle relative Federazioni affiliate al CONI o da altre organizzazioni similari e relative sedute di allenamento;
- privati residenti nel comune di Ostra richiedenti l'utilizzo per attività sportive compatibili con l'impianto richiesto (previo pagamento delle tariffe);
- associazioni e/o privati aventi sede/residenti in altri comuni.

Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere al controllo delle autorizzazioni e di tutti i titoli autorizzativi similari prescritti dalle norme vigenti.

Le attività all'interno degli impianti comunali devono essere improntate al rispetto del codice di comportamento sportivo, nonché dei regolamenti per la tutela dell'igiene, della salute e incolumità pubblica, dell'ordine pubblico e delle ordinanze del Sindaco o di altre autorità competenti che possono essere emanate in caso di necessità e urgenza.

L'operato del gestore deve rispondere a canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo gli impianti sportivi.

L'affidatario del presente appalto si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a rendersi promotore o partecipe ad attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Il gestore provvede, con proprio personale e spese, alle operazioni necessarie a garantire la funzionalità degli impianti, conformemente a criteri di efficacia ed efficienza e secondo le disposizioni di cui al precedente comma.

L'utilizzo delle strutture sportive é ammesso anche per attività sportive collaterali, salvo espresse esclusioni.

Eventuali multe comminate dalla F.I.G.C. a società ospitanti, dovute al mancato rispetto della cura e dell'efficienza degli impianti sportivi sono risarcite dal gestore alla società sanzionata.

La condotta inadempiente, scorretta e reiterata da parte della società affidataria comporta la revoca del contratto.

Comportamenti non corretti delle società sportive

Il gestore segnala al Comune, con la massima tempestività, quegli interventi che si rendono necessari a seguito di comportamenti scorretti o riprovevoli da parte delle altre società utilizzatrici del palazzetto dello sport o della palestra. Nel caso in cui siano accertati danni



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

agli immobili, sarà disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, addebitando alla società responsabile dei danneggiamenti gli eventuali costi. In caso di reiterazione del danno è possibile escludere tale società sportiva dall'utilizzo di qualsiasi impianto sportivo di proprietà comunale.

Nel caso di infrazioni alla normativa antidoping, il comune inibisce alla società l'utilizzo degli impianti sportivi per un determinato periodo di tempo in relazione alla gravità del fatto.

ART. 8 - SERVIZI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'appaltatore dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti espressi nell'articolo 1 del presente capitolato.

Dovrà garantire:

- a) la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- b) il controllo dei titoli autorizzativi rilasciati dall'amministrazione comunale ai singoli utenti, alle società o associazioni che ne abbiano fatto richiesta;
- c) l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità del palazzetto dello sport e della palestra;
- d) il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario;
- e) la posa delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- f) la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con la presenza di pubblico;
- g) il controllo della regolare efficienza degli locali di servizio (spogliatoi, bagni, corridoi, ecc.);
- h) lo svolgimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera, programmata e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, degli impianti sportivi e delle relative pertinenze;
- i) l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata.

Manutenzione e spese ordinarie

Il gestore si farà carico di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti sportivi, fermo restando che il Comune di Ostra si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, al fine di verificare la regolare esecuzione delle mansioni indicate.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi necessari alla conservazione dei beni immobili, mobili e delle attrezzature (lavori edili, cura dell'impianto elettrico, tinteggiatura, cura della pavimentazione dei campi da gioco, dell'impianto idraulico, piccoli interventi di falegnameria, ecc...).



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

Il gestore o le ditte incaricate della manutenzione ordinaria non potranno modificare alcun elemento degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali.

L'appaltatore, previa comunicazione alla stazione appaltante, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune appaltante i seguenti oneri:

- a. tutte le spese dirette ed indirette per beni di consumo o durevoli, automezzi, attrezzature, ecc., necessarie a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato;
- b. tutte le spese relative al personale impiegato nell'espletamento dei servizi, derivanti da norme di legge e contrattuali in materia di assunzioni, di prevenzione degli infortuni, di contribuzione ed assicurazioni obbligatorie ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- c. la stipula di specifica polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 11;
- d. tutte le spese finalizzate all'adozione di ogni cautela necessaria a garantire la sicurezza e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose;
- e. la fornitura degli attrezzi e dei macchinari di seguito indicati:
 - idonea attrezzatura per il taglio dell'erba (tosaerba, ecc.);
 - idonea attrezzatura per i lavori di pulizia;
- f. la fornitura di tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti;
- g. il corretto uso e la manutenzione degli immobili e delle attrezzature;
- h. tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, derivanti dalla stipula del relativo contratto di appalto;
- i. tutte le spese per la pubblicizzazione e la promozione delle attività che si svolgono nell'impianto sportivo;
- j. rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuale);

La ditta appaltatrice ha facoltà di organizzare i servizi nel modo che riterrà più opportuno per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, salvo il caso in cui l'Ufficio comunale competente ritenga utile e necessario impartire precisi ordini, istruzioni o prescrizioni. Gli ordini di servizio sono vincolanti per la ditta appaltatrice e la loro esecuzione dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

La manutenzione straordinaria é a carico alla stazione appaltante.

Il gestore ha l'obbligo di segnalare al comune di Ostra ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

funzionamento degli impianti e compromettere il loro utilizzo, specie in materia di sicurezza.

Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza di documentazione attestante le sollecite segnalazioni del gestore, risponde la stazione appaltante.

Nel corso di validità della convenzione l'affidatario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso per le spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione alla stazione appaltante, opere di manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, ivi inclusa, ove necessaria, la consequenziale variazione catastale.

Il palazzetto dello sport e la palestra vengono formalmente consegnati successivamente alla stipulazione della convenzione, con apposito verbale redatto dalla stazione appaltante e sottoscritto dalla ditta affidataria. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della convenzione.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO – GARANZIE

L'affidatario risponde dei danni causati da terzi agli immobili, impianti, attrezzature e arredi delle strutture sportive oggetto della presente convenzione. La stazione appaltante provvede a stipulare la garanzia per l'incendio degli immobili.

Al termine del rapporto negoziale si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse, svolte all'interno degli impianti comunali.

A garanzia di quanto espresso nei precedenti commi, l'appaltatore è tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative.

ART. 11 - PUBBLICITÀ

L'appaltatore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto sportivo in oggetto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi ecc..) è subordinata all'autorizzazione comunale. Il titolare del servizio è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del gestore l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

I messaggi pubblicitari non dovranno:



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

- veicolare informazioni dirette o indirette collegate alla produzione o distribuzione di tabacco, alcol, materiale pornografico o a sfondo sessuale,
- diffondere espressioni offensive, di fanatismo, di odio razziale o minacce;
- incoraggiare atti di bullismo e violenza di genere;
- propagandare le attività di partiti o movimenti politici o associazioni in genere portatori di interessi particolari.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto può essere risolto nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'appaltatore dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità di cui all'articolo 2 ;
- d) per gravi motivi di inadempienza contrattuale.

Costituiscono gravi motivi di inadempienza le sotto indicate ipotesi:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) gravi mancanze o negligenze nella custodia degli impianti;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) chiusura ingiustificata del palazzetto dello sport e della palstra per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- f) insolvenza o fallimento del gestore o dei suoi aventi causa;
- g) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti;
- h) riscossione indebita di tariffe, senza previo accordo con l'amministrazione comunale;
- i) accettazione impropria di regalie, compensi ed emolumenti da parte di terzi;
- j) comportamenti lesivi della personalità degli utenti e del prestigio della pubblica amministrazione appaltatrice;
- k) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa anche di uno solo dei servizi di cui al presente capitolato;
- l) mancata reintegrazione della fideiussione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
- m) esercizio di attività vietate o non previste dal presente capitolato;
- n) gravi e reiterate negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e contestate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari ritenuti gravi.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

L'appaltatore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata contrattuale, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso é riconosciuto all'appaltatore solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione comunale almeno sei mesi prima.

In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento del gestore, comporta la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per la ditta inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune.

ART. 13 – RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Ento il mese di gennaio di ogni anno, l'appaltatore presenta all'amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'ente aggiudicatario del servizio. La stazione appaltante può chiedere spiegazioni, documentazioni, chiarimenti ed altresì eseguire ispezioni e controlli.

ART. 14 – DIVIETI E RESPONSABILITA' PER DANNI DELLA DITTA APPALTATRICE

E' fatto assoluto divieto al personale della ditta appaltatrice di richiedere o accettare denaro per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. Tutti i rapporti amministrativi ed economici con gli utenti saranno tenuti direttamente ed esclusivamente dall'ufficio comunale competente. L'eventuale violazione rappresenterà grave negligenza ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni di cui ai successivi articoli 1 e 17.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti e/o soci, o per difetto delle prestazioni erogate e delle normali previdenze ad esse attinenti, potessero venire arrecati a persone o cose, tenendo sollevato incondizionatamente il Comune da ogni responsabilità ed onere anche rispetto ai terzi; a tal fine, la ditta è obbligata a dotarsi di idonea e specifica copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) per l'intera durata del contratto, con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), fermo restando la responsabilità dell'impresa per le somme eccedenti i massimali garantiti. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata per i servizi oggetto del presente appalto e consegnata in Comune prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

La copertura assicurativa in esame deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere valida anche in caso di colpa grave o dolo delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
- deve comprendere i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- l'Ente appaltante ed i suoi dipendenti sono considerati terzi;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

- la compagnia di assicurazione deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante;
- la compagnia di assicurazione si deve impegnare a non effettuare alcuna liquidazione di danno senza il consenso dell'Ente;
- il pagamento di eventuali sinistri per danni all'Ente appaltante dovrà essere fatto senza applicazione di alcuna franchigia che sarà opponibile solo all'Assicurato;
- la compagnia si deve impegnare a non consentire alcuna variazione della polizza se non con il consenso scritto del committente;
- la compagnia si deve impegnare a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo di pagamento ed a mantenere la copertura assicurativa per 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 15 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

All'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà produrre, a garanzia della stipula del contratto, una cauzione provvisoria di € 792,00 pari al 2% dell'importo a base di gara, costituita alternativamente in una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Banca delle Marche – filiale di Ostra (AN) – **IBAN IT98Y0100003245330300184147**;
- fidejussione bancaria prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 ("Testo unico in materia bancaria e creditizia");
- fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 449/1959 ("Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private");
- fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del già citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115

La cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara:

- a) deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando;
- b) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- d) deve prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- e) deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva. La dichiarazione di impegno di un fideiussore deve accompagnare anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

L'aggiudicatario, a garanzia dell'integrale rispetto degli obblighi contrattuali assunti, sarà tenuto a costituire ed a presentare prima della stipula del relativo contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva a favore del Comune dovrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria e prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni nonché dell'esborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile all'appaltatore.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e sarà svincolata dal Comune ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

L'amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della ditta appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni od altro alla stessa imputabili, previa notifica all'appaltatore del provvedimento assunto dal Comune; conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto detto in precedenza, la ditta appaltatrice è obbligata nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento a reintegrare la cauzione stessa; in difetto, il contratto d'appalto verrà risolto.

L'importo della cauzione, sia provvisoria che definitiva, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000, ovvero in presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 16- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, con scrittura privata e modalità elettronica, potrà avvenire solo dopo l'acquisizione della documentazione richiesta.

Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SUBAPPALTO

E' vietata in ogni caso la cessione totale o parziale del contratto.

E' vietato qualsiasi tipo di subappalto.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - CONTROLLO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo e verifica ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte dell'appaltatore agli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Ove siano accertati fatti che costituiscano violazione di un dovere dell'appaltatore, in ordine all'efficiente gestione del servizio, o di ogni altro onere imputabile allo stesso sulla base del presente capitolato, nonché violazioni alle norme di legge e/o regolamentari che possano produrre disservizi, l'Amministrazione comunale contesterà gli addebiti, prefissando un termine congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora l'appaltatore non provveda, ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione comunale potrà, con atto motivato, irrogare le penalità di cui al successivo art. 16 o attivare la procedura per la risoluzione del contratto di cui all'art. 17.

ART. 19 - PENALI E SANZIONI

Le violazioni e le inadempienze di lieve entità agli obblighi contrattuali, quali ritardi e/o non corretta esecuzione del servizio descritto, comportano l'irrogazione di una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 a seconda della gravità del fatto contestato.

La penale di cui al comma precedente viene inflitta con provvedimento scritto motivato del Responsabile del Servizio comunale competente ed è riscossa mediante trattenuta sui pagamenti da corrispondere alla ditta ovvero mediante incameramento della fideiussione fino a concorrenza dell'importo della penale stessa; in quest'ultima ipotesi, la ditta è obbligata alla reintegrazione della fideiussione nell'importo originario nel termine di 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione del contratto.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, l'Amministrazione appaltante ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito, nonché di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 20 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

L'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della convenzione.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni affidati.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per l'appaltatore l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento del servizio la stazione appaltante, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

ART. 21 - PAGAMENTO DELLE TARIFFE

Tutte le associazioni che fruiscono per loro fini istituzionali degli impianti (partecipazione a campionati federali ed a tornei similari ed alle relative sedute di allenamento) – compresa quella appaltatrice – possono essere tenute al pagamento a favore del comune di Ostra delle tariffe orarie stabilite annualmente con deliberazione di Giunta.

La ditta appaltatrice dovrà versare le eventuali tariffe per l'utilizzo dei campi sportivi in tesoreria comunale con cadenza trimestrale.

Tutte le altre associazioni e/o privati dovranno versare le eventuali tariffe suddette alla tesoreria comunale, anticipatamente rispetto all'utilizzo, ed il Comune dovrà rilasciare loro un'autorizzazione per l'utilizzo del palazzetto dello sport e della palestra che dovrà essere presentata al custode all'atto dell'ingresso negli stessi. L'affidatario è tenuto a verificare che le associazioni e/o i privati richiedenti l'utilizzo degli impianti siano in regola con tale obbligo. In casi eccezionali le tariffe potranno essere rimosse direttamente dall'affidatario, il quale provvederà a versarle con cadenza mensile in tesoreria comunale.

ART. 22 - PAGAMENTI

L'ente appaltante provvederà a pagamenti trimestrali posticipati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura in formato elettronico. Al riguardo, la ditta aggiudicataria dovrà produrre quattro fatture all'anno, relative all'importo dei servizi a corpo, al netto del ribasso d'asta.

Il servizio comunale competente provvederà al controllo di ogni fattura pervenuta e, qualora lo ritenesse necessario, chiederà alla ditta appaltatrice gli opportuni chiarimenti; in tal caso, il termine di cui al comma precedente verrà sospeso in attesa che vengano forniti i chiarimenti richiesti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria, a pena di nullità del contratto di appalto, assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica". In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

ART. 23 - MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. I dati personali devono essere quindi custoditi e trattati nel rispetto della normativa appena citata. A tale scopo, la ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali, il cui nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione comunale contestualmente ad una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, durante l'appalto o al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, ove non risolte transattivamente in via bonaria, saranno definite da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle due parti ed il terzo, con funzioni di presidente, in accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Il collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore ed il suo giudizio sarà inappellabile ed obbligherà le parti. Le spese del giudizio arbitrale saranno poste a carico della parte soccombente.

ART. 25 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'operatore economico dovrà disporre di idoneo recapito, dovrà essere munito di telefono mobile e fisso, dovrà attivare il servizio di segreteria telefonica, al fine di rispondere tempestivamente alle richieste.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ Settore

La ditta dovrà comunicare il proprio domicilio all'ente appaltante, come tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire.

ART. 26 -RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alla normativa di riferimento nonché alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio competente ed alla relativa documentazione di gara.